

Tale è la storia di questa singolare elezione, quale ci risulta dagli atti che abbiamo sott'occhio, e l'ufficio V sulle prime rimase perplesso intorno al giudizio che si poteva farne; ma poi considerata maturamente ogni cosa si decise ad unanimità nel proporvi un'inchiesta, la quale debba versare principalmente su questi fatti:

1° Se i sindaci nel convocare in Vigevano la seconda sezione siano stati d'accordo coll'intendente della provincia;

2° Se parimenti d'accordo coll'intendente della provincia operò il presidente provvisorio della prima sezione nel completare la lista elettorale della seconda sezione;

3° Nel caso d'arbitrio dei sindaci o del presidente provvisorio nominato, se essi furono costretti dalla necessità e per rimediare alla trascuranza dell'intendente;

4° Se il Ministero abbia risposto e in qual tenore al rapporto del presidente dell'ufficio definitivo della prima sezione.

Ove da questa inchiesta risultasse che il presidente provvisorio della prima sezione, e i sindaci della seconda hanno agito di loro arbitrio, e contro il dispositivo del decreto del 30 giugno, l'ufficio V opina che l'elezione del signor ingegnere Matteo Ferrari, fatta dal collegio di Vigevano, è nulla.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola per somministrare quegli schiarimenti che mi trovo in grado di poter dare sin d'ora.

Fu l'intendente stesso che mi scrisse intorno alla composizione delle sezioni di questo secondo collegio: mi notava che era impossibile di fare una sezione col solo mandamento di Gravellona, che pertanto bisognava necessariamente prendere una parte del mandamento di Vigevano per completare l'altra sezione; che la città di Vigevano non essendo composta di corpi separati faceva d'uopo stralciare una parte della medesima per farla concorrere con quelli di Gravellona e che era più comodo per tutto il mandamento, tranne per quelli di Gravellona, di venirsi a riunire nella città stessa di Vigevano.

Allora io risposi che, secondo la legge, quando il collegio eccede il numero di 400 si debbono fare sezioni e riunirle nel capoluogo del mandamento, ma quando a formare un'altra sezione convengono due mandamenti come in questo caso, se le ragioni di comodità potevano suggerire di riunirle piuttosto nella città di Vigevano che non in Gravellona, io credeva che il decreto reale non fosse violato riunendole anche in Vigevano, il quale è capoluogo di mandamento.

L'intendente seguì questo consiglio. Pare che non l'abbia fatto egli direttamente, ma bensì lo abbia fatto per mezzo dei sindaci dei vari luoghi.

Alla vigilia circa della seconda riunione mi pervenne realmente il quesito del presidente dell'ufficio il quale accennava alla protesta che si era fatta da quelli di Gravellona.

Non era più possibile di rispondere, nè dare altre disposizioni. Di più, siccome eravi già stata fatta una convocazione, io credeva che non fosse il caso di cambiare la prima disposizione; per queste ragioni non si è data risposta.

BIANCHI-GIOVINI, relatore. Negli atti non si vede niente di questo, pare anzi che siasi tacita la disposizione data. . .

PINELLI, ministro dell'interno. (Interrompendo) Negli archivi trovasi la lettera dell'intendente.

CAVALLINI. Io combatto le conclusioni dell'ufficio V, e sostengo che si debba pronunziare l'annullamento di quanto è stato fatto dalla prima sezione del collegio elettorale di Vigevano.

Il decreto reale all'articolo 4 dispone che nei collegi eccedenti il numero di 400 elettori, ed in cui a termini della legge 17 marzo 1848 debbe farsi luogo alla divisione per se-

zioni, queste sono convocate nei capoluoghi di mandamento, che concorrono a formare il distretto elettorale.

All'articolo successivo stabilisce che dove un mandamento non presenti un numero di elettori sufficiente a formare una sezione a termini della ridetta legge, l'intendente della provincia vi unirà quel numero di comuni o frazioni di essi appartenenti ad altro mandamento del distretto le quali sieno più prossime ed abbiano maggiori facilità di comunicazioni col capoluogo di mandamento dove si raduna la sezione.

Ciò stante, sia che noi vogliamo attenerci alla lettera di questo decreto reale, sia che ne prendiamo in considerazione lo spirito, non vi può, a mio avviso, essere il benchè menomo dubbio che nei collegi elettorali composti di due capoluoghi di mandamento e di due sezioni queste non possono convocarsi in un solo capoluogo, ma debbono essere invece convocate la prima in uno e la seconda nell'altro capoluogo.

Infatti all'articolo 4 sta scritto che le sezioni sono convocate nei capoluoghi di mandamento che concorrono a formare il distretto elettorale, e non già nel capoluogo od in uno dei capoluoghi di mandamento. Il numero plurale di capoluoghi ivi adoperato ed il vocabolo *concorrono* sembrano già indicare che le sezioni non si debbono convocare in un solo capoluogo di mandamento. Che questa poi sia la sola legale e logica interpretazione da attribuirsi all'articolo 4 viene ad evidenza dimostrato dai termini in cui vedesi concepito l'articolo 5. Qui si contempla il caso in cui un mandamento non abbia il numero di elettori sufficiente per formare una sezione, e si dice con parole imperative che l'intendente vi unirà quel numero di comuni o frazioni di essi appartenenti ad altro mandamento del distretto, le quali siano più prossime ed abbiano maggiore facilità di comunicazioni col capoluogo dove si raduna la sezione. Non si parla di due o più sezioni, ma di una sola sezione, e si noti che mentre nell'articolo precedente parlasi di capoluoghi di mandamento, in questo si fa cenno di una sezione soltanto.

È inoltre da osservarsi che non si può giammai supporre che in una legge o in un decreto reale si inseriscano dei vocaboli inutili. Ora, attribuendo un diverso significato agli articoli 4 e 5 suddetti, non solo si renderebbero superflue alcune voci che si riscontrano ne' medesimi, ma apparirebbe se non assurdo, per lo meno totalmente inutile l'articolo 5, poichè è ovvio lo scorgere che quando l'intendente della provincia avesse, secondo il decreto reale, facoltà di convocare a suo arbitrio le sezioni in un solo capoluogo di mandamento, anzichè in due o tre, secondochè vi sieno nel distretto elettorale due o più sezioni, tornava del tutto inutile il dichiarare che lo stesso intendente vi dovesse unire il numero di elettori necessario per formare la sezione, mentre tutti i rimanenti elettori del collegio trovansi già necessariamente fra loro uniti nella seconda sezione.

La facoltà dell'intendente non si estende già a scegliere un capoluogo piuttosto che due capoluoghi di mandamento, ma è ristretta soltanto alla scelta dei comuni o frazioni di essi appartenenti ad un mandamento che abbia già una sezione nei casi in cui l'altro mandamento non presenti il numero di 200 elettori.

Lo spirito inoltre del decreto viene a confermare la mia opinione. Ed in vero quale scopo si prefisse il Re di raggiungere nello ordinare la convocazione dei collegi per capoluogo di mandamento? Quello evidente di somministrare agli elettori il mezzo più facile e comodo perchè potessero concorrere nel maggiore numero possibile alla elezione del loro rappresentante. Ciò si evince eziandio dalle ultime parole dell'articolo 5. Ma questo fine si conseguisse appunto ove le